



**ASSOCIAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI
VELLETRI O.N.L.U.S.**

Corso della Repubblica 245
00049 - Velletri (Roma)
tel/fax 069630829
P.I. 0937701000

www.asemiliani.it

asemiliani@gmail.com



Verbale di Assemblea ordinaria del 27/05/2021

L'anno 2021, il giorno 27, del mese di maggio, alle ore 17:00, presso la sede sociale sita in Velletri, corso della Repubblica 245 si è riunita L'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione San Girolamo Emiliani Velletri ONLUS.

In assenza del Presidente P. Pietro Trezzi, per motivi di salute, assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 20 del vigente statuto sociale il vicepresidente Sig. Cavola Roberto, verbalizza il Sig. Giangiacomo Paolo.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 11 dello statuto, contenente l'o.d.g. l'ora e il luogo, che sono presenti n° 17 soci, di cui 3 per delega, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa,**
(Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)
2. **Varie ed eventuali.**

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale in vista dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017, per cui la nuova denominazione dell'Associazione sarà "San Girolamo Emiliani Velletri APS"

Successivamente da lettura della proposta del nuovo statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n°30 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei n°30 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Consiglio Direttivo viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Velletri li, 27 Giugno 2021.

Il Segretario

Roberto Giannone



**ASS.NE SAN GIROLAMO
EMILIANI VELLETRI ONLUS**
C.so della Repubblica 245
00049 VELLETRI (Rm)
c.f. e p.iva 10937701000

Il Presidente

[Signature]

ENTRATE
DIR. ONE
PROVINCIALE III
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Velletri

N. 608
Serie 3
Data 10-06-2021

REGISTRATO
CON EURO

ESENTE



Il Direttore dell'Ufficio (*)
Dina Salmi

(*) Prima Sottosegretario del Direttore Provinciale

[Signature]





STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
SAN GIROLAMO EMILIANI VELLETRI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, dell'art. 35 D. Lgs 117/2017 e del Codice civile l'Associazione di Promozione Sociale denominata: San Girolamo Emiliani Velletri APS.

L'Associazione continuerà ad utilizzare l'acronimo ONLUS e le disposizioni di carattere fiscale previste dal D.Lgs 4/12/1997 n° 460 continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito chiamato RUNTS), in base a quanto disposto dall'art. 104, commi 1 e 2, del CTS e dall'art.5-sexies del D.L. n. 148/2017 e dell'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101 comma 10. L'Associazione adotterà automaticamente solo l'acronimo Associazione di Promozione Sociale, in breve APS, una volta che si verifichino le due condizioni poste dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del CTS.

L'associazione, che è senza scopo di lucro, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale e svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse, non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura e impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 2 – SEDE

L'associazione ha sede attualmente in Velletri, Corso della Repubblica 245 e potrà istituire sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

Articolo 3 – DURATA E STATUTO

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 (di seguito anche chiamato CTS o Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Articolo 4 - OGGETTO

San Girolamo Emiliani Velletri APS è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, previsti dall'articolo 5 del Decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere sono:

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:

- a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- c) di mettere in campo azioni di solidarietà, assistenza sociale e socio-sanitaria, volte all'accoglienza ed il sostegno di persone e famiglie in particolare disagio sociale, psicofisico ed economico anche attraverso azioni di accoglienza in strutture dell'associazione, servizio mensa, servizio docce e distribuzione di alimenti;
- d) promuovere, attivare e gestire corsi professionali e laboratori (artistici, culturali, ambientali) al fine di favorire delle azioni volte al reinserimento in società di persone in situazione di disagio sociale;

- e) accogliere presso le proprie strutture, tramite delle borse di lavoro sociali, persone con problematiche di dipendenza;
- f) organizzare e promuovere azioni volte alla tutela dei diritti civili.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del CTS e deliberate dall'Assemblea dei soci.

Articolo 5 - SOCI

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione del caso di morte dell'associato e non è né ripetibile né rivalutabile.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Articolo 6 - DISPOSIZIONI

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

E' esclusa ogni limitazione, in funzione della temporaneità, della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7 - DECADENZA

La qualità di Socio si perde per:

- **Decesso;**
- **Mancato pagamento della quota sociale:** la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- **Dimissioni:** ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- **Espulsione:** il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che hanno comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Articolo 8 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (attività di raccolte fondi, manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Articolo 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (nei casi previsti dall'art. 30 comma 1 del CTS);
- e) Revisore legale dei conti (nei casi previsti dall'art. 31 comma 1 del CTS)

Articolo 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

L'assemblea:

- I. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- II. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- III. approva il bilancio;
- IV. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- V. delibera sull'esclusione degli associati,
- VI. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- VII. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- VIII. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- IX. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 11 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di giugno.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima



della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12 - DELEGHE

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13 - VOTAZIONI E VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; in seconda convocazione sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti indipendentemente dal numero dei soci intervenuti. Le volontà dei soci sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, oppure quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assemblea straordinaria in seconda convocazione la delibera è valida se è presente almeno la metà dei soci ed è approvata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.

I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15 - RUOLI E INCARICHI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Agli amministratori dell'associazione si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16 - DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle

ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18 - VOTAZIONI E VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19 - SEGRETARIO E TESORIERE

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Articolo 20 - PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

Articolo 21 - Organo di controllo

Nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 sarà nominato l'organo di controllo, anche monocratico, per svolgere le seguenti attività:

1. vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
4. procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
5. esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un revisore incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.



Articolo 22 - Organo di Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 sarà nominato l'organo di revisione legale dei conti, anche monocratico.

Articolo 23 – Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Articolo 24 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di

eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 25 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali, esercizio 01.01-31.12 di ogni anno, e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 26 - Bilancio sociale

Nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 sarà redatto il bilancio sociale.

ART. 27 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti e nelle modalità previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, oltre che dalle norme dell'ordinamento e di settore.

ART. 28 - Assicurazione dei volontari

I volontari soci e non soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione e il netto risultante dalla liquidazione non potranno essere divisi tra i Soci, ma saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal CTS secondo le condizioni richiamate all'art.1 del presente statuto. Dal momento in cui sarà operativo il RUNTS, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 117/2017, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Velletri, 27 Maggio 2021

IL PRESIDENTE



ASS.NE SAN GIROLAMO
EMILIANI VELLETRI ONLUS
C.so della Repubblica 245
00049 VELLETRI (Rm)
c.f. e p.iva 10937701000

IL SEGRETARIO

